

# Per la certificazione del TCF tocca ai Consigli nazionali e alle Linee guida

In arrivo il decreto sui requisiti soggettivi del certificatore e sugli adempimenti per la certificazione

/ Luca MIELE

È in dirittura di arrivo il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, che fornisce le indicazioni necessarie per il rilascio della **certificazione** dei sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (**Tax Control Framework** – TCF) da parte di avvocati e commercialisti.

Il decreto reca previsioni sia in ordine ai **requisiti soggettivi** che deve possedere il certificatore, sia in merito agli **adempimenti** necessari per la certificazione. Occorrerà comunque attendere, ai fini dell'individuazione concreta dei professionisti indipendenti abilitati al rilascio, un ulteriore regolamento di cui dovranno dotarsi i Consigli nazionali e, ai fini dei controlli da attuare a opera dei certificatori, le Linee guida dell'Agenzia delle Entrate.

Andrà istituito un apposito **elenco di professionisti** che risultino iscritti all'albo professionale di appartenenza da più di cinque anni e che siano in possesso dei requisiti di **onorabilità e di professionalità**. Per quanto concerne la professionalità, l'art. 2 della bozza di decreto stabilisce che il professionista deve essere in possesso di competenze in materia di: sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; principi contabili applicati dal soggetto incaricante nei periodi oggetto della certificazione; diritto tributario. Il possesso di tali requisiti di professionalità è attestato dall'Ordine professionale di appartenenza del professionista e il MEF, l'Agenzia delle Entrate e i Consigli nazionali individuano, di concerto tra loro, le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione dell'Ordine.

Il professionista che risulterà iscritto nell'elenco dei certificatori dovrà risultare **indipendente** rispetto al soggetto che conferisce l'incarico e non dovrà quindi in alcun modo risultare coinvolto nel processo decisionale dell'impresa. Nel dettaglio, fra le cause previste dall'art. 4 della bozza di decreto che impediscono al professionista abilitato di certificare, è stabilito che il professionista non può accettare l'incarico se riveste **cariche sociali** negli organi di amministrazione e controllo del soggetto che conferisce l'incarico (o di società del gruppo).

Particolare rilevanza assume inoltre la previsione della lett. f) del citato art. 4, secondo cui il professionista abilitato non può certificare se ha "reso servizi **funzionali** alla elaborazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ha richiesto la certificazione ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso."

In altre parole, il professionista non può accettare l'incarico di certificazione se ha contribuito all'**implementazione** del TCF o se, ad esempio, assume il ruolo di Tax risk manager dell'impresa che richiede la certificazione. L'incarico non inoltre può essere assunto se i servizi funzionali alla elaborazione del TCF sono stati forniti da altri professionisti della medesima associazione professionale o STP cui "appartiene" il professionista abilitato.

Ulteriore causa ostativa è se, nei **due anni precedenti**, il professionista abilitato è stato **legato** al soggetto incaricante (o alle società del gruppo) "da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza" (lett. c dell'art. 4). Ad esempio, non dovrebbe essere possibile procedere alla certificazione del TCF da parte di un professionista che ha anche assistito o fornito consulenza fiscale all'impresa che conferisce l'incarico di certificazione; tale divieto non dovrebbe invece operare se l'attività di assistenza/consulenza fiscale è stata fornita da altro professionista della medesima associazione professionale o STP in quanto nella lett. c) dell'art. 4 non è prevista una precisazione in tal senso che invece, come visto, ha trovato spazio nella previsione della lett. f).

Quanto ai **compiti e adempimenti** cui è tenuto il certificatore, dalla bozza di decreto risulta già evidente che andrà svolta una attività rilevante che, in sostanza, sostituisce parte delle attività che fino a oggi sono state svolte dall'Agenzia delle Entrate prima dell'ammissione dell'impresa al regime di adempimento collaborativo.

I **controlli interni** che il certificatore dovrà effettuare si pongono su due livelli: controlli generali (c.d. *company level*) e controlli di singolo rischio (c.d. *activity level*).

Il **company level** riguarda i processi di controllo relativi alla **generalità** dei **rischi fiscali** e lo scopo è accertare che i documenti descrittivi del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e i relativi output (strategia fiscale, *Tax compliance model*, Policy di gestione del rischio interpretativo, mappa dei processi e mappa dei rischi fiscali adempimento) siano previsti e contengano tutte le informazioni necessarie. La valutazione sul livello generale è effettuata confrontando il processo di *risk assessment* dell'impresa con i principi e componenti del COSO Framework.

L'**activity level** riguarda l'individuazione dei **rischi significativi** associati ai processi rilevanti, partendo dal-